

COMUNE DI NAPOLI

Esecuzione Immediata

Delibera n. 44 del 16.09.2013

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 21 giugno 2012. (alleg. delib. di G.C. n. 555 del 31.07.2013, n.7 emendamenti, Testo Coordinato del Regolamento e parere del Collegio dei Revisori dei Conti).

L'anno duemilatredici il giorno 16 del mese di settembre nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 - V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di PRIMA convocazione ed in seduta PUBBLICA

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO

de **MAGISTRIS LUIGI**

- 1) ADDIO GENNARO
- 2) ATTANASIO CARMINE
- 3) BEATRICE AMALIA
- 4) BORRIELLO ANTONIO
- 5) BORRIELLO CIRO
- 6) CAIAZZO TERESA
- 7) CAPASSO ELPIDIO
- 8) CASTIELLO GENNARO
- 9) COCCIA ELENA
- 10) CROCETTA ANTONIO
- 11) ESPOSITO ANIELLO
- 12) ESPOSITO GENNARO
- 13) ESPOSITO LUIGI
- 14) FELLICO ANTONIO
- 15) FIOLA CIRO
- 16) FORMISANO GIOVANNI
- 17) FREZZA FULVIO
- 18) GALLOTTO VINCENZO
- 19) GRIMALDI AMODIO
- 20) GUANGI SALVATORE
- 21) IANNELLO CARLO
- 22) IZZI ELIO
- 23) LANZOTTI STANISLAO
- 24) LEBRO DAVID

P			
Assente	25)	LETTIERI GIOVANNI	P
P	26)	LORENZI MARIA	P
P	27)	LUONGO ANTONIO	P
P	28)	MADONNA SALVATORE	Assente
P	29)	MANSUETO MARCO	Assente
P	30)	MARINO SIMONETTA	P
P	31)	MAURINO ARNALDO	P
Assente	32)	MOLISSO SIMONA	P
P	33)	MORETTO VINCENZO	P
P	34)	MUNDO GABRIELE	Assente
P	35)	NONNO MARCO	P
P	36)	PACE SALVATORE	P
P	37)	PALMIERI DOMENICO	P
p	38)	PASQUINO RAIMONDO	P
P	39)	RINALDI PIETRO	P
P	40)	RUSSO MARCO	P
P	41)	SANTORO ANDREA	Assente
Assente	42)	SCHIANO CARMINE	P
P	43)	SGAMBATI CARMINE	P
P	44)	TRONCONE GAETANO	P
P	45)	VARRIALE VINCENZO	P
P	46)	VASQUEZ VITTORIO	P
Assente	47)	VERNETTI FRANCESCO	P
P	48)	ZIMBALDI LUIGI	P

[Handwritten signatures and initials]

Presiede la riunione Il Presidente Prof. R. Pasquino

In grado di prima convocazione ED IN PROSIEGUO DI SEDUTA

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dr. G. Virtuoso

Il Presidente passa all'esame della proposta di G.C. n. 555 del 31.07.2013 avente ad oggetto: modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 21 giugno 2012.

Fa presente che il provvedimento è stato trasmesso alle Commissioni Bilancio, Diritti e Sicurezza e Trasparenza, al Collegio dei Revisori e a tutte le Municipalità.

Fa presente, inoltre, che le Commissioni Bilancio e Diritti e Sicurezza ne hanno rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio Comunale, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e le Municipalità II^ e VIII^ hanno espresso parere non favorevole.

Il Presidente precisa che la relazione dell'Assessore Palma è stata resa su tutte le collegate ed è riportata nel processo verbale della odierna seduta. Constatato che non vi sono iscritti per la discussione generale, fa presente all'Aula che sono stati presentati n.7 emendamenti tecnici fatti propri dal Presidente della Commissione Bilancio.

Pone all'esame dell'Aula il primo comma dell'emendamento tecnico n.1 con il parere favorevole dell'Amministrazione, constatato che non vi sono richieste d'intervento pone ai voti il testo che di seguito si trascrive:

Emendamento n.1 primo comma

inserire dopo la lettera h) dell'unico comma dell'articolo 6 del Regolamento le seguenti lettere:

"h-bis) a decorrere dall'anno di imposta 2014, gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento – con modalità non commerciali – di attività di ricerca scientifica;

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione del gruppo consiliare di R.D.,PD e dei consiglieri Vasquez, Rinaldi, Palmieri, Moretto e del Presidente Pasquino. **(allegato 1)**

Il Presidente pone all'esame dell'Aula il secondo comma dell'emendamento tecnico n.1 con il parere favorevole dell'Amministrazione, constatato che non vi sono richieste d'intervento pone ai voti il testo che di seguito si trascrive:

Emendamento n.1 secondo comma

h-ter) a decorrere dall'anno di imposta 2014, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati";

 2

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione del gruppo consiliare di R.D. PD e dei consiglieri Vasquez, Rinaldi, Palmieri Moretto e del Presidente Pasquino. (allegato 2)

Il Presidente pone all'esame dell'Aula l'emendamento tecnico n.2 con il parere favorevole dell'Amministrazione. Constatato che non vi sono richieste d'intervento pone ai voti il testo che di seguito si trascrive:

Emendamento n.2

sostituire alla lettera j dell'unico comma dell'articolo 6 del Regolamento le parole "alla lettera h)" con le parole "alle lettere h) e h-bis)"

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione del gruppo consiliare di R.D. PD e dei consiglieri Vasquez, Rinaldi, Palmieri Moretto e del Presidente Pasquino. (allegato 3)

Il Presidente pone all'esame dell'Aula l'emendamento tecnico n.3 con il parere favorevole dell'Amministrazione. Constatato che non vi sono richieste d'intervento pone ai voti il testo che di seguito si trascrive:

Emendamento n.3

inserire dopo la lettera c) del comma 6 dell'articolo 8 del Regolamento la seguente lettera: "d) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari"

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione del gruppo consiliare di R.D. PD e dei consiglieri Vasquez, Rinaldi, Palmieri Moretto e del Presidente Pasquino. (allegato 4)


Il Presidente pone all'esame dell'Aula l'emendamento tecnico n.4 con il parere favorevole dell'Amministrazione. Constatato che non vi sono richieste d'intervento pone ai voti il testo che di seguito si trascrive:

Emendamento n.4

modificare il comma 7 dell'articolo 8 del Regolamento con il seguente: "La medesima detrazione di € 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari";

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione del gruppo consiliare di R.D. PD e dei consiglieri Vasquez, Rinaldi, Palmieri, Moretto, Guangi e del Presidente Pasquino. (allegato 5)

Il Presidente pone all'esame dell'Aula il primo comma dell'emendamento tecnico n.5 con il parere favorevole dell'Amministrazione. Constatato che non vi sono richieste d'intervento



pone ai voti il testo che di seguito si trascrive:

Emendamento n.5 primo comma

inserire dopo il comma 8 dell'articolo 8 del Regolamento i seguenti commi:

"9. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione del gruppo consiliare di R.D. PD e dei consiglieri Vasquez, Rinaldi, Palmieri, Moretto, Guangi e del Presidente Pasquino. **(allegato 6)**

Il Presidente pone all'esame dell'Aula il secondo comma dell'emendamento tecnico n.5 con il parere favorevole dell'Amministrazione, constatato che non vi sono richieste d'intervento pone ai voti il testo che di seguito si trascrive:

Emendamento n.5 secondo comma

10. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008.;"

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione del gruppo consiliare di R.D. PD e dei consiglieri Vasquez, Rinaldi, Palmieri, Moretto, Guangi e del Presidente Pasquino. **(allegato 7)**

Il Presidente pone all'esame dell'Aula il primo comma dell'emendamento tecnico n.6 con il parere favorevole dell'Amministrazione, constatato che non vi sono richieste d'intervento pone ai voti il testo che di seguito si trascrive:

Emendamento n.6 primo comma

inserire dopo il comma 10 dell'articolo 9 del Regolamento i seguenti commi:

11. Per l'anno di imposta 2013 il pagamento della prima rata dell'IMU non è dovuto per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP);
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali.

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioran-



za con l'astensione del gruppo consiliare di R.D. PD e dei consiglieri Vasquez, Rinaldi, Palmieri, Moretto, Guangi e del Presidente Pasquino. (allegato 8)

Il Presidente pone all'esame dell'Aula il secondo comma dell'emendamento tecnico n.6 con il parere favorevole dell'Amministrazione. Constatato che non vi sono richieste d'intervento pone ai voti il testo che di seguito si trascrive:

Emendamento n.6 secondo comma

12. Per l'anno di imposta 2013 non è dovuto il pagamento della seconda rata dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati."

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione del gruppo consiliare di R.D. PD e dei consiglieri Vasquez, Rinaldi, Palmieri, Moretto, Guangi e del Presidente Pasquino. (allegato 9)

Il Presidente pone all'esame dell'Aula l'emendamento tecnico n.7 con il parere favorevole dell'Amministrazione. Constatato che non vi sono richieste d'intervento pone ai voti il testo che di seguito si trascrive:

Emendamento n.7

Sostituire il terzo punto del dispositivo del provvedimento con il seguente paragrafo:

"Disporre, ai sensi della normativa vigente, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Napoli e l'inoltro della medesima al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro i termini di legge"

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione del gruppo consiliare di R.D. PD e dei consiglieri Vasquez, Rinaldi, Palmieri, Moretto, Guangi e del Presidente Pasquino. (allegato 10)


Pertanto il Consiglio

Premesso che, con l'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23, è stata istituita, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale propria (IMU);

Che, con decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, l'applicazione dell'IMU è stata anticipata all'anno 2012;

Che, in virtù dell'articolo 13 – comma 13 – del decreto-legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011, che richiama l'articolo 14 – comma 6 – del decreto legislativo n° 23/2011, che a sua volta richiama l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, è confermata ai Comuni la potestà regolamentare in materia di entrate, anche di materia tributaria;

Che, in virtù dell'articolo 27 – comma 8 – della legge n° 488/2001 il Regolamento va approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e che il medesimo Regolamento, se approvato entro il termine di cui sopra, ha effetto dal 1° gennaio 2013;



Che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n° 228 (legge di stabilità 2013), così come modificato dal comma 4ter – lettera b), punto 1) – dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013 n° 35, convertito con modificazioni con legge 6 giugno 2013 n° 64, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli Enti Locali è differito al 30 settembre 2013;

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 21 giugno 2012 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU);

Considerato che il comma 4 – lettera a) – dell'articolo 10 del citato decreto legge 8 aprile 2013 n° 35, convertito con modificazioni con legge 6 giugno 2013 n° 64, ha modificato i termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare, in tal senso, il comma 1 dell'articolo 10 del vigente Regolamento IMU e di sopprimere il comma 2 del medesimo articolo 10;

Ritenuto, altresì, di dover concedere, ai contribuenti che hanno presentato istanza di rimborso, un tempo congruo per l'inoltro di eventuale documentazione integrativa richiesta dall'ufficio e pertanto modificare, in tal senso, l'articolo 14 del vigente Regolamento IMU;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, e sue successive modifiche ed integrazioni;

Recepito e fatto proprio il parere rilasciato dal Dirigente firmatario dell' atto, nonché il parere di regolarità tecnica e le osservazioni del Segretario Generale sulla proposta di G.C. n.555 del 31.07.2013 quale parte integrante del presente atto

DELIBERA


Con la presenza in aula di n. 41 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri Moretto, Guangi e Palmieri e l'astensione dei gruppi di R.D., P.D. dei consiglieri Vasquez e Rinaldi e del Presidente Pasquino e con i n. 7 emendamenti prima approvati sui quali è riportato il parere di regolarità tecnica espresso dalla dirigenza competente e per tutto quanto esposto in narrativa, che qui intendesi integralmente trascritto:



- **Modificare** come segue il vigente “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria (IMU)” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 21 giugno 2012:
 1. al comma 1 dell’articolo 10 sostituire le parole “novanta giorni dalla data” con le parole “il 30 giugno dell’anno successivo a quello”;
 2. sopprimere il comma 2 del citato articolo 10.
 3. al comma 8 dell’articolo 14 sostituire il numero “15” con il numero “60”.
- **Approvare**, per l’effetto, il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)” che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e composto da n° 15 pagine progressivamente numerate.
- Disporre, ai sensi della normativa vigente, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Napoli e l’inoltro della medesima al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro i termini di legge.

Il Presidente attesa l’urgenza del provvedimento approvato, pone in votazione, ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000, l’**esecuzione immediata** dello stesso. Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio l’ha approvata a maggioranza con l’astensione del gruppo consiliare Fratelli D’Italia.

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.



 Il Dirigente
 D.ssa Patrizia Bruognolo





 Il Coordinatore
 Dr. Giuseppe Scala

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio Comunale
 Prof. R. Pasquino



Il Segretario Generale
 Dr. G. Virtuoso





30 SET. 2013

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il 30 SET. 2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000 viene assegnato a

Am. Palermo Dott. Mucciarulla Dott. ex Benevenga

P.R.

Dott. Ceramolo Dott. ex Sorrentino Dott. Seale

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addi _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97 D.L.vo 267/2000 a:

Addi _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

P.R. Firma _____



COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

Assessorato Bilancio, Finanza e Programmazione
Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Accertamento delle Entrate
Servizio Riscossione delle Entrate

17 GIU. 2013

Proposta al Consiglio

Proposta di delibera prot. n° 13 del 17/06/2013

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

IX 560

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 335

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO: Modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 21 giugno 2012.

Il giorno 3.1.LUG. 2013....., nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 10..... Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

Assente

ASSESSORI:

Tommaso SODANO

P
P
P
Assente
P
P

Francesco MOXEDANO

P
P
P
P
P
Assente

Mario CALABRESE

Salvatore PALMA

Alessandra CLEMENTE

Annamaria PALMIERI

Gaetano DANIELE

Enrico PANINI

Alessandro FUCITO

Carmine PISCOPO

Roberta GAETA

Giuseppina TOMMASIELLI

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: Gr. Sindaco Sr. Tommaso Sodano

Assiste il Segretario del Comune: Sr. Gaetano Virtuoso

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

L. SEGRETARIO GENERALE

2

La GIUNTA COMUNALE, su proposta dell'Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione dott. Salvatore PALMA

Premesso che, con l'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23, è stata istituita, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale propria (IMU);

Che, con decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, l'applicazione dell'IMU è stata anticipata all'anno 2012;

Che, in virtù dell'articolo 13 – comma 13 – del decreto-legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011, che richiama l'articolo 14 – comma 6 – del decreto legislativo n° 23/2011, che a sua volta richiama l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, è confermata ai Comuni la potestà regolamentare in materia di entrate, anche di materia tributaria;

Che, in virtù dell'articolo 27 – comma 8 – della legge n° 488/2001 il Regolamento va approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e che il medesimo Regolamento, se approvato entro il termine di cui sopra, ha effetto dal 1° gennaio 2013;

Che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n° 228 (legge di stabilità 2013), così come modificato dal comma 4ter – lettera b), punto 1) – dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013 n° 35, convertito con modificazioni con legge 6 giugno 2013 n° 64, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli Enti Locali è differito al 30 settembre 2013;

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 21 giugno 2012 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU);

Considerato che il comma 4 – lettera a) – dell'articolo 10 del citato decreto legge 8 aprile 2013 n° 35, convertito con modificazioni con legge 6 giugno 2013 n° 64, ha modificato i termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare, in tal senso, il comma 1 dell'articolo 10 del vigente Regolamento IMU e di sopprimere il comma 2 del medesimo articolo 10;

Ritenuto, altresì, di dover concedere, ai contribuenti che hanno presentato istanza di rimborso, un tempo congruo per l'inoltro di eventuale documentazione integrativa richiesta dall'ufficio e pertanto modificare, in tal senso, l'articolo 14 del vigente Regolamento IMU;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, e sue successive modifiche ed integrazioni;

Si allega – quale parte integrante del presente atto – il seguente documento, composto, complessivamente, da n. 15 pagine, progressivamente numerate:

- Testo coordinato del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU).

IL SEGRETARIO GENERALE

 2, 11

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri, fondati e sono stati redatti dal Dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate e dal Dirigente del Servizio Riscossione delle Entrate che sottoscrivono il presente atto esclusivamente sotto il profilo tecnico atteso che ogni decisione è rimessa agli Organi deliberanti

Il Dirigente del Servizio
Accertamento delle Entrate
(dott.ssa M. R. Bencivenga)

Il Dirigente del Servizio
Riscossione delle Entrate
(dott. A. Cerretti)

Mr. Alessio Bencivenga

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

Proporre al Consiglio, per tutto quanto esposto in narrativa, che qui intendesi integralmente trascritto:

- **Modificare** come segue il vigente "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU)" approvato con deliberazione di consiglio Comunale n° 15 del 21 giugno 2012:
 1. al comma 1 dell'articolo 10 sostituire le parole "novanta giorni dalla data" con le parole "il 30 giugno dell'anno successivo a quello";
 2. sopprimere il comma 2 del citato articolo 10.
 3. al comma 8 dell'articolo 14 sostituire il numero "15" con il numero "60".
- **Approvare**, per l'effetto, il nuovo testo del "Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)" che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e composto da n° 15 pagine progressivamente numerate.
- **Disporre**, ai sensi della normativa vigente, l'inoltro della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro i termini di legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
(dott.ssa M. R. BENCIVENGA)

Mr. Alessio Bencivenga


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
(dott. A. CERRETTI)

VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE
SERVIZI FINANZIARI
(dott. R. MUCCIARIELLO)

L'ASSESSORE AL BILANCIO,
FINANZA E PROGRAMMAZIONE
(dott. S. PALMA)

Atto confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
GENERALI



COMUNE DI NAPOLI

4

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 13 DEL 17/06/2013 AVENTE AD OGGETTO: **PROPOSTA AL CONSIGLIO: Modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 21 giugno 2012.**

Il Dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate e il Dirigente del Servizio Riscossione delle Entrate, esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addi.....

I DIRIGENTI DEI SERVIZI

Maria Rosa...
Paolo...

Pervenuta in Ragioneria Generale il 17 GIU, 2013 Prot. 1.8560

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

V. parere allegato

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L..... viene prelevata dal Titolo..... Sez.....
Rubrica..... Cap..... () del Bilancio 200....., che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....	L.....
Impegno precedente	L.....	
Impegno presente	L.....	L.....
Disponibile		L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale Servizi Finanziari

15
//

OGGETTO: Parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 , come modificato dal decreto legge 174/2012, convertito nella legge 213/2012 Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale n. 13 del 17.06.2013 – IX 560 del 17.06.2013

Letto l'art 147 bis comma 1 del decreto legislativo 267/2000, come modificato ed integrato dal decreto legge 174/2012, convertito in legge 213/2012;

Richiamata la circolare prot n. 957163 del 13.12.2012 a firma del Direttore dei Servizi Finanziari;

Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis, ter e quater del decreto legislativo 267/2000, così come integrato e modificato dal decreto legge 174/2012 convertito nella legge 213/2012 approvato con la deliberazione consiliare n. 3 del 28.01.2013.

Con lo schema in esame si propongono al Consiglio comunale alcune modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 21.06.2012 , atteso che il comma 4 lettera a) dell'art. 10 del decreto legge n. 35/2013, convertito con modificazioni nella legge 64/2013 ha modificato i termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU .

Si modificano pertanto, il comma 1 dell'art. 10 e si sopprime il comma 2 del medesimo articolo.

Viene poi disposta la modifica dell'art. 14 del vigente regolamento IMU , elevando da 15 giorni a 60 giorni l'inoltro della eventuale documentazione integrativa da parte dei contribuenti che hanno presentato istanza di rimborso .

Si ricorda che la presente proposta deve essere approvata entro la data fissata dalla recente normativa di cui al decreto legge 35/2013 convertito nella legge 64/2013 (30 settembre) per l'approvazione del Bilancio di Previsione e che se approvata entro tali termini, ha effetto dal 1° gennaio 2013 .

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

M^r
Il Ragioniere Generale
dr. Raffaele Mucciariello

Proposta di deliberazione del Servizio Accertamento delle Entrate e del Servizio Riscossione delle Entrate prot. n. 13 del 17.6.2013, pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 25.6.2013 - SG 521

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica dei Servizi proponenti.

Letto il favorevole parere di regolarità tecnica.

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: "[...] Si ricorda che la presente proposta deve essere approvata entro la data fissata della recente normativa di cui al decreto legge 35/2013 convertito nella legge 60/2013 (30 settembre) per l'approvazione del Bilancio di previsione e che se approvata entro tali termini, ha effetto dal 1° gennaio 2013. Si esprime parere di regolarità contabile favorevole."

Con il provvedimento in oggetto, si intende proporre al Consiglio comunale di apportare modifiche al vigente regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), aventi riflessi sulla tempistica di presentazione delle dichiarazioni e sui termini relativi alla presentazione di eventuali documentazioni integrative concernenti le istanze di rimborso; nonché di approvare, per l'effetto di tali modifiche, il nuovo testo regolamentare.

Si richiamano:

- l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, che ha anticipato in via sperimentale l'applicazione a decorrere dall'anno 2012 dell'Imposta Municipale propria (IMU) - istituita con D. Lgs. 23/2011, definendone prescrizioni e modalità in termini di determinazione delle aliquote, nonché disponendo che "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. [...]";
- il comma 8 dell'art. 27 della L. 448/2001, secondo cui "[...] Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali [...] nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- il D.L. 35/2013, convertito con modificazioni con legge 64/2013, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013, da parte degli Enti locali, già prorogato al 30 giugno 2013, è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2013.

Si ricorda che:

- la disciplina dell'imposizione IMU, per una serie di rinvii normativi (D. Lgs. 23/2011, D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, D. Lgs. 446/1997), rientra nella potestà regolamentare dei Comuni;
- con deliberazione di C.C. n. 3/2013 il Comune di Napoli ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, redatto ai sensi degli articoli 243 bis 243 ter e 243 quater del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2013, convertito in L. 213/2012. In particolare, il comma 8, lett. a) del richiamato art. 243 bis prescrive che al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutta la durata del Piano, l'ente può deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; precisando, alla successiva lettera g), che il Comune può accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243 ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima consentita dalla lettera a);
- nell'ambito del Piano di riequilibrio pluriennale, approvato con deliberazione di C.C. n. 3/2013 (aggiornato con deliberazione del 15.7.2013), si riporta, per il periodo 2013-2023, una previsione di accertamento per l'IMU nella misura di € 363.800.000,00 per ciascun anno.

S.L.

VISTO:
Il Sindaco


[Signature]


L. SEGRETARIO GENERALE

F

- la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni e determinazioni conclusive, tenuto conto che la potestà regolamentare è tipica espressione dell'attività di governo dell'ente, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D. Lgs. 267/2000, in cui si sancisce l'autonomia regolamentare degli enti locali "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza", e dal successivo articolo 42, che ne attribuisce la competenza generale al Consiglio comunale, che la esercita nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione, laddove si prevede che "I Comuni, le Province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite".


Il Segretario Generale

31.7.13


VISTO
Il Sindaco



COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N. 555 DEL 31.7.13



COMUNE DI NAPOLI

TESTO COORDINATO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(IMU)

APPROVATO CON

DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 15 DEL 21 GIUGNO 2012

E MODIFICATO CON

DELIBERAZIONE CONSILIARE N° ____ DEL _____

INDICE

Finalità	Articolo 1
Presupposto dell'imposta	Articolo 2
Soggetto attivo	Articolo 3
Soggetti passivi	Articolo 4
Base imponibile	Articolo 5
Esenzioni	Articolo 6
Determinazione delle aliquote e dell'imposta	Articolo 7
Abitazione principale e relative pertinenze	Articolo 8
Versamenti	Articolo 9
Dichiarazioni	Articolo 10
Liquidazione ed accertamento dell'imposta	Articolo 11
Interessi	Articolo 12
Riscossione Coattiva	Articolo 13
Rimborsi	Articolo 14
Contenzioso	Articolo 15
Disposizioni finali	Articolo 16



ARTICOLO 1

FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) sugli immobili siti nel Comune di Napoli, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23.

ARTICOLO 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Napoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
3. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo n° 99/2004, iscritti nella previdenza agricola. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio e' fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

ARTICOLO 3

SOGGETTO ATTIVO

Il soggetto attivo dell'imposta, ferma restante la quota di gettito spettante all'Erario per gli anni di imposta 2012 e 2013, è il Comune di Napoli relativamente agli immobili, oggetto dell'imposizione tributaria, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel suo territorio.

ARTICOLO 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie sugli stessi.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire, o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorre dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
4. In caso di divorzio o separazione legale l'imposta municipale propria per la casa coniugale è dovuta dal coniuge assegnatario in qualità di titolare del diritto di abitazione.

ARTICOLO 5

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto, è il valore costituito da quello che risulta applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, e rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori
 - 160 per gli immobili appartenenti ai gruppi catastali A, C/2, C/6, C/7, con esclusione della categoria A/10;

- 140 per gli immobili appartenenti al gruppo B e alle categorie catastali C/3, C/4, C/5;
 - 80 per gli immobili appartenenti alla categoria A/10;
 - 80 per gli immobili appartenenti alla categoria D/5;
 - 60 per gli immobili appartenenti al gruppo D ad esclusione di quelli classificati nella categoria D/5. A decorrere dal 1° gennaio 2013 tale moltiplicatore è elevato a 65.
 - 55 per gli immobili appartenenti alla categoria C/1.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, come aggiornati con decreto del Ministro delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994 n° 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista dal successivo articolo 16, comma 2; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
 3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.
 4. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata applicando al reddito dominante risultante in catasto, vigente al 1° gennaio rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3 – comma 51 – della legge 662/1996, il moltiplicatore 135.
 5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
 6. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000,00 e fino a € 15.500,00;

- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500,00 e fino a € 25.500,00;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500,00 e fino a € 32.000,00.

ARTICOLO 6

ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti Enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis, D.P.R. 26 settembre 1973, n° 601 e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 marzo 1929, n° 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n° 984;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento - con modalità non commerciali - di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 222/85;
- i) Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla lettera h) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restan-

te parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni vigenti in materia di revisione della rendita catastale, di cui ai commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

- j) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi della precedente lettera i), a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.

ARTICOLO 7

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA

1. Il Consiglio Comunale delibera le aliquote relative all'imposta entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. L'aliquota di base dell'IMU è pari al 7,6 per mille. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di cui al comma 1, può aumentarla fino 10,6 per mille o diminuirla fino 4,6 per mille.
3. Per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, l'aliquota di base è ridotta al 4 per mille. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di cui al comma 1, può aumentarla fino al 6 per mille, o diminuirla fino al 2 per mille.
4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto-legge n° 557/1993, convertito in legge n° 133/1994, l'aliquota è ridotta al 2 per mille. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di cui al comma 1, può ulteriormente ridurre tale aliquota fino all'1 per mille.
5. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di cui al punto 1, può ridurre l'aliquota di base del 7,6 per mille fino al 4 per mille nel caso di immobili locati.

ARTICOLO 8

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente; se i componenti del nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente in immobili diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e delle relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
4. Al fine di poter usufruire dei benefici previsti per le pertinenze dell'abitazione principale, il contribuente è tenuto a comunicare, all'Ufficio tributario comunale, le pertinenze della propria abitazione principale, entro il termine di novanta giorni dalla data in cui è sorto il vincolo pertinenziale.
5. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
6. La medesima detrazione, nonché l'aliquota deliberata per l'abitazione principale, si applicano anche:
 - a) all'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dall'anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) all'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - c) alla casa coniugale assegnata, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad uno dei coniugi. Il coniuge assegnatario, in qualità di titolare del diritto di abitazione, è tenuto al pagamento in toto dell'imposta.
7. La medesima detrazione di € 200,00 si applica anche alle unità immobiliari di appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione

principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

8. Per gli anni d'imposta 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma 3 del presente articolo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.

ARTICOLO 9

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma imposizione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune scadenti la prima 16 giugno e la seconda il 16 dicembre (termini prorogati al lunedì successivo, se il giorno 16 cade di sabato o di domenica). Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta, in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Esclusivamente per l'anno di imposta 2012 il pagamento dell'Acconto deve essere effettuato dal contribuente in misura pari al 50% dell'imposta dovuta applicando le aliquote di base e la detrazione previste dalla legge. Il sede di Saldo il contribuente è tenuto a versare l'imposta complessivamente dovuta, calcolata applicando le aliquote deliberate dall'Ente, al netto della somma già versata in Acconto.
4. Esclusivamente per l'anno di imposta 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze è versata in 3 rate: la prima, entro il 16 giugno 2012, pari ad un terzo dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e le detrazioni previste; la seconda, entro il 16 settembre 2012, pari ad un altro terzo dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e le detrazioni previste e la terza, entro il 16 dicembre 2012, a saldo dell'imposta totale complessivamente dovuta, calcolata applicando le aliquote deliberate dall'Ente, con conguaglio sulle precedenti due rate.
5. Esclusivamente per l'anno di imposta 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze, in alternativa a quanto disposto dalla legge,

- può essere versata in due rate di cui la prima entro il 16 giugno 2012, in misura pari al 50% dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e le detrazioni previste, e la seconda entro il 16 dicembre 2012, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, calcolata applicando le aliquote deliberate dall'Ente, con conguaglio sulla prima rata.
6. Il versamento dell'imposta va effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n° 241.
 7. A decorrere dal 1° dicembre 2012 il versamento dell'imposta può essere effettuato anche tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
 8. Non si fa luogo al pagamento se l'imposta da versare è inferiore a €. 12,00.
 9. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
 10. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare, al Comune, una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

ARTICOLO 10

DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio. Nel caso in cui più soggetti passivi siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.
2. Esclusivamente per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
3. La dichiarazione di cui sopra deve essere effettuata utilizzando l'apposito modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso

ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute, nelle forme e nei termini sopra indicati.

5. Qualora gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione.
6. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini IMU.
7. Qualora il coniuge superstite eserciti il diritto di abitazione della casa coniugale, ai sensi dell'articolo 540 del Codice Civile, ha l'obbligo di presentare la variazione IMU.
8. E' fatto obbligo, al contribuente non residente nel territorio cittadino, comunicare, al competente ufficio tributario, le variazioni anagrafiche intervenute in data successiva alla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta.

ARTICOLO II

LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Gli uffici tributari comunali, preposti alla gestione del tributo, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni (se dovute) o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità,

M E

del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato per la gestione del tributo.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo delle posizioni contributive il Comune, indicando il termine perentorio per la risposta, possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli, entro 60 giorni dalla richiesta, compilati e firmati, richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Non si fa luogo all'accertamento ed alla conseguente iscrizione a ruolo e riscossione, qualora l'ammontare dovuto del credito (comprensivo di sanzioni e interessi) non superi l'importo di €. 30,00.
5. La disposizione di cui al punto precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

ARTICOLO 12

INTERESSI

1. Il tasso di interesse, correlato agli avvisi di accertamento emessi, viene determinato nella misura del 4%. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
2. Gli interessi previsti per il rimborso dei tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile.

ARTICOLO 13

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento sono rimosse in un'unica soluzione mediante ruolo coattivo. La riscossione coattiva viene effettuata, con la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602, dall'affidatario del servizio di riscossione, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.




2. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'articolo 1 – comma 163 – della legge 27 dicembre 2006 n° 296.

ARTICOLO 14

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'ufficio preposto provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Non si fa luogo al rimborso se il medesimo è inferiore a € 12,00, sia per la corresponsione di somme dovute a titolo di imposta, sia per quelle relative agli interessi; di converso, il rimborso viene effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che sia stato notificato il relativo provvedimento, il contribuente può proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli entro il generale termine di prescrizione decennale.
3. In caso di notifica di provvedimento da parte dell'ufficio, il contribuente può impugnare lo stesso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli entro 60 giorni dalla notifica.
4. Il contribuente che ritiene di aver versato l'IMU in eccedenza rispetto a quanto dovuto, deve produrre istanza di rimborso, in carta libera, indirizzata al Comune di Napoli indicando obbligatoriamente i seguenti dati, utilizzando preferibilmente i modelli predisposti dall'Ufficio:
 - a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale, se l'istante è persona fisica
 - b) la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA e le generalità complete e codice fiscale del legale rappresentante pro-tempore, se l'istante è persona giuridica
 - c) l'anno o gli anni per i quali si chiede il rimborso
 - d) l'esatta ubicazione dell'immobile/i per il quale/i si chiede il rimborso
 - e) i dati catastali completi
 - f) la percentuale di possesso
 - g) il periodo di possesso
 - h) l'ammontare del rimborso



- i) le motivazioni a base della richiesta di rimborso
 - l) il calcolo dell'imposta versata in eccedenza rispetto al dovuto
 - m) all'istanza vanno allegati obbligatoriamente i seguenti documenti: copia fotostatica leggibile del bollettino/i di versamento; copia dell'avviso di liquidazione o accertamento se la richiesta di rimborso scaturisce a seguito della notifica di detto atto; tutta la documentazione a sostegno delle motivazioni addotte
 - n) l'istanza deve riportare la data, il luogo e la firma leggibile del sottoscrittore
 - o) nel caso di più contitolari dell'immobile/i, la richiesta di rimborso può essere sottoscritta separatamente o congiuntamente, avendo cura di riportare tutti i dati riferiti ad ogni proprietario
 - p) in caso di più immobili, per ogni immobile vanno indicati i dati richiesti alle lettere: d), e), f), g) ed l)
6. L'ufficio nell'esame del merito delle richieste di rimborso segue l'ordine cronologico di presentazione.
7. L'ufficio procede in deroga all'ordine cronologico qualora l'istanza presenti una delle seguenti condizioni:
- Contenzioso instaurato innanzi alle competenti Commissioni Tributarie;
 - Contribuenti che hanno versato indebitamente l'imposta a seguito di avviso di liquidazione o accertamento successivamente annullato dall'ufficio competente;
 - Contribuenti e non contribuenti che hanno versato erroneamente l'imposta al Comune di Napoli anziché all'Ente Locale ove è ubicato l'immobile;
 - Errore dell'Agente della Riscossione nell'attribuire somme di competenza di altro Ente Pubblico;
 - Contribuente oltre il 70° anno di età, con minimo di pensione INPS o gravi condizioni di salute documentati da struttura pubblica.
8. L'ufficio, qualora dagli elementi desumibili dalla banca dati riscontri difformità con i dati dichiarati dal contribuente, può richiedere, allo stesso, ulteriori elementi integrativi di giudizio. Il mancato riscontro alla richiesta dell'ufficio, entro 60 giorni dalla ricezione, comporta la chiusura del procedimento con rigetto dell'istanza.
9. Il rimborso delle somme iscritte a ruolo, pagate dal contribuente e riconosciute indebite dall'Ente creditore con provvedimento di sgravio, viene effettuato dall'affidatario del servizio di riscossione di cui all'articolo 13.



ARTICOLO 15

CONTENZIOSO

Le controversie concernenti l'imposta sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n° 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 16

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23, così come integrato e modificato dal decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n° 214, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.



0//

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 555 del 31-7-13 composta da n. 8 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 15, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 27-8-13 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

[Signature]

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio.

Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
in data _____ n° _____

Deliberazione decaduta

Altro

Attestazioni di conformità

La presente copia, composta da n. 8 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 555 del 31-7-13.

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. 15 pagine separatamente numerate,

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.



COMUNE DI NAPOLI

Napoli, li _____

Al sig. Presidente della
Commissione Consiliare Bilancio

Prot. n° _____

Oggetto: Proposta di emendamenti alla deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n° 555 del 31 luglio 2013 concernente: *Modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 21 giugno 2012.*

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n° 555 del 31 luglio 2013 sono state apportate modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell'IMU;

Visto che, in virtù del decreto legge 31 agosto 2013 n° 102, per l'anno di imposta 2013, non è dovuta la prima rata dell'IMU per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP);
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali;

Visto che, in virtù del citato decreto legge n° 102/2013, per l'anno di imposta 2013, non è dovuta la seconda rata dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

che, a decorrere dall'anno di imposta 2014, i fabbricati di cui al punto precedente sono esentati dal pagamento dell'IMU;

Visto che, in virtù del citato decreto legge n° 102/2013, a decorrere dall'anno di imposta 2013, ai fini IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale;

Visto che, in virtù del citato decreto legge n° 102/2013, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

Visto che in virtù del citato decreto legge n° 102/2013, le deliberazioni di approvazione dei regolamenti IMU acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune;

Ritenuto, pertanto, doveroso uniformare, al nuovo dettato normativo di cui sopra, la citata deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n° 555/2013;

Si propongono i seguenti

EMENDAMENTI

1. inserire dopo la lettera h) dell'unico comma dell'articolo 6 del Regolamento le seguenti lettere:
"h-bis) a decorrere dall'anno di imposta 2014, gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento - con modalità non commerciali - di attività di ricerca scientifica; Allegato 1

- h-ter) a decorrere dall'anno di imposta 2014, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati"; Allegato 3

2. sostituire alla lettera j dell'unico comma dell'articolo 6 del Regolamento le parole "alla lettera h)" con le parole "alle lettere h) e h-bis)" Allegato 3

3. inserire dopo la lettera c) del comma 6 dell'articolo 8 del Regolamento la seguente lettera: "d) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari" Allegato 4

4. modificare il comma 7 dell'articolo 8 del Regolamento con il seguente: "La medesima detrazione di € 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari"; Allegato 5

5. inserire dopo il comma 8 dell'articolo 8 del Regolamento i seguenti commi:

"9. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

Allegato
6

10. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008.";

Allegato
7

6. inserire dopo il comma 10 dell'articolo 9 del Regolamento i seguenti commi:

"11. Per l'anno di imposta 2013 il pagamento della prima rata dell'IMU non è dovuto per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP);
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali.


Allegato
8

12. Per l'anno di imposta 2013 non è dovuto il pagamento della seconda rata dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati."

Allegato
9

7. Sostituire il terzo punto del dispositivo del provvedimento con il seguente paragrafo: "Disporre, ai sensi della normativa vigente, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Napoli e l'inoltro della medesima al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze entro i termini di legge"

Allegato
10




PARERE DI REGOLARITA' TECNICA


In riferimento agli emendamenti di cui sopra il Dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate, esprime, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267/2000, parere favorevole.

Napoli,


per il Dirigente del Servizio
Accertamento delle Entrate
dott.ssa M. R. Bencivenga
Il Funzionario sig. E. Amodeo



Visto: Il Direttore Centrale
Servizi Finanziari
(dott. R. Mucciariello)



L'Assessore al Bilancio,
Finanza e Programmazione
dott. S. Palma





COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Consiglio Comunale
Servizio Coordinamento - Collegio dei Revisori

- 4 SET. 2013

COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2013. 0661990 D4/09/2013 11 26

RI44: Collegio Revisori del Conto

Aut.: Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi

Sottospeciale: 2013.002.011.3/19



Alla Segreteria del Consiglio Comunale
Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Sigg. Vice Presidenti del Consiglio
Al Sig. Assessore al Bilancio, Finanza e
Programmazione
Al Sig. Segretario Generale

LORO SEDI

Oggetto: Rif. Delibera di G.C. n° 555 del 31/07/2013 ad oggetto – “Proposta al Consiglio: Modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) approvato con deliberazione di C.C. N. 15 del 21/06/2012”.

Si trasmette, in allegato, per gli adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza, copia della relazione del Collegio dei Revisori relativa alla delibera in oggetto.

Distinti saluti

Il Coordinatore
Dr. G. SCALA



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 02/09/2013

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 555 del 31 luglio 2013 – Proposta al Consiglio di “Modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 21 giugno 2012”.

L’anno duemilatredecim, il giorno 2 del mese di settembre, alle ore 16:00, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Vincenzo DE SIMONE	Presidente
dr. Giuseppe TOTO	Componente
dr. Antonio Luciano	Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di G.C., di cui all’oggetto.

Il Collegio dei Revisori;

visto l’art. 8 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, con il quale è stata istituita , a decorrere dall’anno 2014 , l’Imposta Municipale Unica (IMU);

visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, l’applicazione dell’IMU è stata anticipata all’anno 2012;

vista la legge n.296/2006 (finanziaria 2007) – art.1, comma 169, che ha stabilito che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali è quello previsto da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine sopra indicato hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;

visto l’art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013) ha previsto che il termine di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2013, poi tale termine è stato prima aggiornato al 30 settembre 2013 e poi da ultimo prorogato al 31 ottobre 2013;



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

vista la Deliberazione del Consiglio comunale, n. 15 del 21 giugno 2012, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'imposta municipale unica (IMU);

considerato che il comma 4 – lettera a) dell'art. 10 del D.L. n. 35 dell'8 aprile 2013, convertito con modificazioni nella Legge 6 giugno 2013, n. 64, ha modificato i termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU;

ritenuto doveroso concedere ai contribuenti che hanno presentato istanza di rimborso un congruo tempo per l'inoltro di eventuale documentazione integrativa richiesta dall'ufficio competente;

ritenuto anche di dover modificare il comma 1 dell'art. 10 del vigente Regolamento IMU sopprimendo il comma 2 del medesimo art. 10;

TUTTO CIO' PREMESSO E PRECISATO

procede all'esame della Delibera di G.C. richiamata in oggetto per esprimere il proprio parere e per quanto di competenza.

Si modifica il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale unica (IMU), già approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15, del 21 giugno 2012, apportando le seguenti rettifiche:


- 1 . al comma 1 dell'art. 10 si sostituiscono le parole "90 giorni dalla data" con le parole "il 30 giugno dell'anno successivo a quello";
- 2 . si sopprime il comma 2 del già sopra citato art. 10;
- 3 . si sostituisce al comma 8 dell'art. 14 il numero "15" con il numero "60",

ESAMINATO E RIGOROSAMENTE RIPORTATO

le modifiche appena citate, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all'approvazione di esse rettifiche e del Regolamento in generale per la disciplina dell'imposta municipale unica (IMU) così come modificato ed integrato.

Napoli, li 02/09/2013

IL COLLEGIO DEI REVISORI



COMUNE DI NAPOLI

TESTO COORDINATO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(IMU)

APPROVATO CON

DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 15 DEL 21 GIUGNO 2012

E MODIFICATO CON

DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 44 del 16.09.2013

INDICE

Finalità	Articolo 1
Presupposto dell'imposta	Articolo 2
Soggetto attivo	Articolo 3
Soggetti passivi	Articolo 4
Base imponibile	Articolo 5
Esenzioni	Articolo 6
Determinazione delle aliquote e dell'imposta	Articolo 7
Abitazione principale e relative pertinenze	Articolo 8
Versamenti	Articolo 9
Dichiarazioni	Articolo 10
Liquidazione ed accertamento dell'imposta	Articolo 11
Interessi	Articolo 12
Riscossione Coattiva	Articolo 13
Rimborsi	Articolo 14
Contenzioso	Articolo 15
Disposizioni finali	Articolo 16



ARTICOLO 1


FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) sugli immobili siti nel Comune di Napoli, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23.

ARTICOLO 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Napoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
3. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo n° 99/2004, iscritti nella previdenza agricola. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio e' fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;



4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

ARTICOLO 3

SOGGETTO ATTIVO

Il soggetto attivo dell'imposta, ferma restante la quota di gettito spettante all'Erario per gli anni di imposta 2012 e 2013, è il Comune di Napoli relativamente agli immobili, oggetto dell'imposizione tributaria, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel suo territorio.

ARTICOLO 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie sugli stessi.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire, o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorre dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
4. In caso di divorzio o separazione legale l'imposta municipale propria per la casa coniugale è dovuta dal coniuge assegnatario in qualità di titolare del diritto di abitazione.


ARTICOLO 5

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto, è il valore costituito da quello che risulta applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, e rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori
 - 160 per gli immobili appartenenti ai gruppi catastali A, C/2, C/6, C/7, con esclusione della categoria A/10;



- 140 per gli immobili appartenenti al gruppo B e alle categorie catastali C/3, C/4, C/5;
 - 80 per gli immobili appartenenti alla categoria A/10;
 - 80 per gli immobili appartenenti alla categoria D/5;
 - 60 per gli immobili appartenenti al gruppo D ad esclusione di quelli classificati nella categoria D/5. A decorrere dal 1° gennaio 2013 tale moltiplicatore è elevato a 65.
 - 55 per gli immobili appartenenti alla categoria C/1.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, come aggiornati con decreto del Ministro delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994 n° 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista dal successivo articolo 16, comma 2; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
 3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.
 4. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata applicando al reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3 – comma 51 – della legge 662/1996, il moltiplicatore 135.
 5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
 6. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000,00 e fino a € 15.500,00;



- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500,00 e fino a € 25.500,00;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500,00 e fino a € 32.000,00.

ARTICOLO 6

ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti Enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis, D.P.R. 26 settembre 1973, n° 601 e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 marzo 1929, n° 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n° 984;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento – con modalità non commerciali – di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 222/85;
- h-bis) a decorrere dall'anno di imposta 2014, gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento – con modalità non commerciali – di attività di ricerca scientifica;



h-ter) a decorrere dall'anno di imposta 2014, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- i) Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui **alle lettere h) e h-bis** si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni vigenti in materia di revisione della rendita catastale, di cui ai commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.
- j) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi della precedente lettera i), a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.

ARTICOLO 7

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA

1. Il Consiglio Comunale delibera le aliquote relative all'imposta entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. L'aliquota di base dell'IMU è pari al 7,6 per mille. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di cui al comma 1, può aumentarla fino 10,6 per mille o diminuirla fino 4,6 per mille.
3. Per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, l'aliquota di base è ridotta al 4 per mille. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di cui al comma 1, può aumentarla fino al 6 per mille, o diminuirla fino al 2 per mille.




4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto-legge n° 557/1993, convertito in legge n° 133/1994, l'aliquota è ridotta al 2 per mille. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di cui al comma 1, può ulteriormente ridurre tale aliquota fino all'1 per mille.
5. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di cui al punto 1, può ridurre l'aliquota di base del 7,6 per mille fino al 4 per mille nel caso di immobili locati.

ARTICOLO 8

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente; se i componenti del nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente in immobili diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e delle relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
4. Al fine di poter usufruire dei benefici previsti per le pertinenze dell'abitazione principale, il contribuente è tenuto a comunicare, all'Ufficio tributario comunale, le pertinenze della propria abitazione principale, entro il termine di novanta giorni dalla data in cui è sorto il vincolo pertinenziale.
5. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
6. La medesima detrazione, nonché l'aliquota deliberata per l'abitazione principale, si applicano anche:
 - a) all'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dall'anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) all'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;



- c) alla casa coniugale assegnata, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad uno dei coniugi. Il coniuge assegnatario, in qualità di titolare del diritto di abitazione, è tenuto al pagamento in toto dell'imposta.
- d) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

7. La medesima detrazione di € 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
8. Per gli anni d'imposta 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma 3 del presente articolo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.
9. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008.

ARTICOLO 9


VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il



possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma imposizione tributaria.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune scadenti la prima 16 giugno e la seconda il 16 dicembre (termini prorogati al lunedì successivo, se il giorno 16 cade di sabato o di domenica). Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta, in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Esclusivamente per l'anno di imposta 2012 il pagamento dell'Acconto deve essere effettuato dal contribuente in misura pari al 50% dell'imposta dovuta applicando le aliquote di base e la detrazione previste dalla legge. Il sede di Saldo il contribuente è tenuto a versare l'imposta complessivamente dovuta, calcolata applicando le aliquote deliberate dall'Ente, al netto della somma già versata in Acconto.
4. Esclusivamente per l'anno di imposta 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze è versata in 3 rate: la prima, entro il 16 giugno 2012, pari ad un terzo dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e le detrazioni previste; la seconda, entro il 16 settembre 2012, pari ad un altro terzo dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e le detrazioni previste e la terza, entro il 16 dicembre 2012, a saldo dell'imposta totale complessivamente dovuta, calcolata applicando le aliquote deliberate dall'Ente, con conguaglio sulle precedenti due rate.
5. Esclusivamente per l'anno di imposta 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze, in alternativa a quanto disposto dalla legge, può essere versata in due rate di cui la prima entro il 16 giugno 2012, in misura pari al 50% dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e le detrazioni previste, e la seconda entro il 16 dicembre 2012, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, calcolata applicando le aliquote deliberate dall'Ente, con conguaglio sulla prima rata.
6. Il versamento dell'imposta va effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n° 241.
7. A decorrere dal 1° dicembre 2012 il versamento dell'imposta può essere effettuato anche tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
8. Non si fa luogo al pagamento se l'imposta da versare è inferiore a €. 12,00.
9. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.





10. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare, al Comune, una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
11. Per l'anno di imposta 2013 il pagamento della prima rata dell'IMU non è dovuto per le seguenti categorie di immobili:
 - a. abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
 - b. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP);
 - c. terreni agricoli e fabbricati rurali.
12. Per l'anno di imposta 2013 non è dovuto il pagamento della seconda rata dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

ARTICOLO 10

DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio. Nel caso in cui più soggetti passivi siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.
2. La dichiarazione di cui sopra deve essere effettuata utilizzando l'apposito modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute, nelle forme e nei termini sopra indicati.
4. Qualora gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del decreto



legislativo 18 dicembre 1997 n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione.

5. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini IMU.
6. Qualora il coniuge superstite eserciti il diritto di abitazione della casa coniugale, ai sensi dell'articolo 540 del Codice Civile, ha l'obbligo di presentare la variazione IMU.
7. E' fatto obbligo, al contribuente non residente nel territorio cittadino, comunicare, al competente ufficio tributario, le variazioni anagrafiche intervenute in data successiva alla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta.

ARTICOLO 11

LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Gli uffici tributari comunali, preposti alla gestione del tributo, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni (se dovute) o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. I avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato per la gestione del tributo.



3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo delle posizioni contributive il Comune, indicando il termine perentorio per la risposta, possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli, entro 60 giorni dalla richiesta, compilati e firmati, richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Non si fa luogo all'accertamento ed alla conseguente iscrizione a ruolo e riscossione, qualora l'ammontare dovuto del credito (comprensivo di sanzioni e interessi) non superi l'importo di €. 30,00.
5. La disposizione di cui al punto precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

ARTICOLO 12

INTERESSI

1. Il tasso di interesse, correlato agli avvisi di accertamento emessi, viene determinato nella misura del 4%. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
2. Gli interessi previsti per il rimborso dei tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile.

ARTICOLO 13

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento sono rimosse in un'unica soluzione mediante ruolo coattivo. La riscossione coattiva viene effettuata, con la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602, dall'affidatario del servizio di riscossione, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.
2. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui



l'accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'articolo 1 – comma 163 – della legge 27 dicembre 2006 n° 296.

ARTICOLO 14

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'ufficio preposto provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Non si fa luogo al rimborso se il medesimo è inferiore a € 12,00, sia per la corresponsione di somme dovute a titolo di imposta, sia per quelle relative agli interessi; di converso, il rimborso viene effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che sia stato notificato il relativo provvedimento, il contribuente può proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli entro il generale termine di prescrizione decennale.
3. In caso di notifica di provvedimento da parte dell'ufficio, il contribuente può impugnare lo stesso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli entro 60 giorni dalla notifica.
4. Il contribuente che ritiene di aver versato l'IMU in eccedenza rispetto a quanto dovuto, deve produrre istanza di rimborso, in carta libera, indirizzata al Comune di Napoli indicando obbligatoriamente i seguenti dati, utilizzando preferibilmente i modelli predisposti dall'Ufficio:
 - a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale, se l'istante è persona fisica
 - b) la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA e le generalità complete e codice fiscale del legale rappresentante pro-tempore, se l'istante è persona giuridica
 - c) l'anno o gli anni per i quali si chiede il rimborso
 - d) l'esatta ubicazione dell'immobile/i per il quale/i si chiede il rimborso
 - e) i dati catastali completi
 - f) la percentuale di possesso
 - g) il periodo di possesso
 - h) l'ammontare del rimborso
 - i) le motivazioni a base della richiesta di rimborso
 - l) il calcolo dell'imposta versata in eccedenza rispetto al dovuto



- m) all'istanza vanno allegati obbligatoriamente i seguenti documenti: copia fotostatica leggibile del bollettino/i di versamento; copia dell'avviso di liquidazione o accertamento se la richiesta di rimborso scaturisce a seguito della notifica di detto atto; tutta la documentazione a sostegno delle motivazioni addotte
- n) l'istanza deve riportare la data, il luogo e la firma leggibile del sottoscrittore
- o) nel caso di più contitolari dell'immobile/i, la richiesta di rimborso può essere sottoscritta separatamente o congiuntamente, avendo cura di riportare tutti i dati riferiti ad ogni proprietario
- p) in caso di più immobili, per ogni immobile vanno indicati i dati richiesti alle lettere: d), e), f), g) ed l)
6. L'ufficio nell'esame del merito delle richieste di rimborso segue l'ordine cronologico di presentazione.
7. L'ufficio procede in deroga all'ordine cronologico qualora l'istanza presenti una delle seguenti condizioni:
- Contenzioso instaurato innanzi alle competenti Commissioni Tributarie;
 - Contribuenti che hanno versato indebitamente l'imposta a seguito di avviso di liquidazione o accertamento successivamente annullato dall'ufficio competente;
 - Contribuenti e non contribuenti che hanno versato erroneamente l'imposta al Comune di Napoli anziché all'Ente Locale ove è ubicato l'immobile;
 - Errore dell'Agente della Riscossione nell'attribuire somme di competenza di altro Ente Pubblico;
 - Contribuente oltre il 70° anno di età, con minimo di pensione INPS o gravi condizioni di salute documentati da struttura pubblica.
8. L'ufficio, qualora dagli elementi desumibili dalla banca dati riscontri difformità con i dati dichiarati dal contribuente, può richiedere, allo stesso, ulteriori elementi integrativi di giudizio. Il mancato riscontro alla richiesta dell'ufficio, entro 60 giorni dalla ricezione, comporta la chiusura del procedimento con rigetto dell'istanza.
9. Il rimborso delle somme iscritte a ruolo, pagate dal contribuente e riconosciute indebite dall'Ente creditore con provvedimento di sgravio, viene effettuato dall'affidatario del servizio di riscossione di cui all'articolo 13.

J. de



ARTICOLO 15


CONTENZIOSO

Le controversie concernenti l'imposta sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n° 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 16

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23, così come integrato e modificato dal decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n° 214, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Two handwritten signatures in black ink, one to the left and one to the right, positioned at the bottom left of the page.

